



Automobile Club Biella

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 19/04/2022

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il nuovo Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Biella deliberato dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Art. 2, comma 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e modificato dall'art. 50, c. 3 bis della legge 19 dicembre 2019, n. 157, nella seduta del 2 aprile 2021 ed approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Ente in data 29 aprile 2021;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Biella approvato, dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2020 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, integrato dall'art. 50, comma 3 bis, del D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Biella adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del D.Lgs.n.419 del 29 ottobre 1999 ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 9 settembre 2009 e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 7 giugno 2010;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2022, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 28 ottobre 2021;

VISTO l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Automobile Club Biella il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all'art.4 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA la determinazione n. 97 del 23 dicembre 2021 con la quale il Direttore dell'Ente ha predisposto il budget di gestione per l'esercizio 2022;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Direttore n. 59 del 22.12.2010;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L398 del 11 novembre 2021 sono stati pubblicati i Regolamenti delegati della Commissione europea (UE) 2021/1950, (UE) 2021/1951, (UE) 2021/1952 e (UE) 2021/1953, che modificano che modificano dal 1° gennaio 2022 le soglie di rilevanza comunitaria previste per l'aggiudicazione degli appalti, delle concessioni e dei concorsi di progettazione fissate dalle direttive 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

CONSIDERATO che, per effetto dei sopra richiamati Regolamenti, ed in particolare il Regolamento (UE) 2021/1952 di modifica della direttiva 2014/24/UE, dal 1° gennaio 2022 la soglia di rilevanza comunitaria, per gli appalti pubblici di forniture, servizi, lavori e concorsi di progettazione nei settori ordinari è pari ad € 215.000,00, escluso IVA, e che tale importo costituisce il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dalla Legge n.208/2015, dal D.lgs. n.10/2016 e in ultimo dall'**articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)** che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Codice di comportamento dell'Automobile Club Biella, deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 26 marzo 2014 e modificato con delibere del Consiglio Direttivo dell'Ente 29 ottobre 2015 e del 30 giugno 2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2022, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed adottato con delibera Presidenziale n° 6 del 29/03/2021 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 2 aprile 2021;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art. 5 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile dell'esecuzione del contratto;

VISTO l'art.36, comma 2) lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATA la Determina del Direttore n° 25 del 03/03/2022, con la quale è stata attivata la Trattativa Diretta Multi fornitore sulla piattaforma Mepa, rispondente alla fattispecie normativa dell'affidamento diretto ex articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., che si configura come una modalità di negoziazione semplificata, in quanto consente di ridurre gli adempimenti ed i termini rispetto alle altre tipologie di affidamento, garantendo, al contempo, il rispetto dei principi in materia di appalti pubblici di cui al comma 1 del summenzionato art.36 e alle Linee Guida ANAC n.4;

CONSIDERATO che la mera proceduralizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (proceduralizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze

(cfr. in tal senso C.d.S. sez. IV, 23.04.2021 n. 3287);

DATO ATTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria del 19/04/2022, dalla quale si evince che:

- In data 03/03/2022, sulla piattaforma telematica di negoziazione MEPA della Consip, sono stati interpellati, mediante lo strumento della Trattativa Dritta Multipla, i seguenti operatori economici:

ROBERTO PENOLAZZI IMPRESA DI PULIZIE (Ditta individuale);

MURIN STOP (Srl);

BIANCO GIANNINO E FIGLI (Srl);

PETRILLO ANGELO (Ditta individuale);

ARMONIA (Società Cooperativa A.R.L.);

TECNO SERVIZI (Srl);

FACILITY MANAGEMENT PLUS (Società Cooperativa);

MARIA CECILIA SCS ONLUS;

- lo smart CIG assegnato alla procedura è il Z2B3572ACF;
- la procedura di affidamento è stata svolta secondo le regole di *e-procurement* della Consip sulla cui piattaforma risultano tracciate tutte le attività;
- la documentazione di gara (condizioni generali di servizio, capitolato tecnico, lettera di invito) disciplina nel dettaglio il rapporto contrattuale e le modalità operative di svolgimento del servizio;

RITENUTO, in particolare, nel rispetto del principio di rotazione, come indicato nel paragrafo 3.6 delle Linee Guida ANAC n.4, di non invitare né l'operatore economico uscente, né gli altri operatori economici che sono stati invitati all'ultima procedura selettiva;

CONSIDERATO che entro il termine fissato (18/03/2022) per la ricezione delle offerte dagli operatori economici, hanno presentato regolare offerta comprensiva di tutti gli allegati richiesti i seguenti soggetti:

- TECNO SERVIZI SRL
- MARIA CECILIA SCS ONLUS

CONSIDERATO che l'operatore economico TECNO SERVIZI Srl ha presentato la migliore offerta economica pari ad €. 20.795,76 e che la stessa presenta, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel suo complesso, congrua ed affidabile, dando garanzia di una seria esecuzione del servizio;

TENUTO conto che l'operatore economico ha presentato in sede di offerta la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., nonché dei requisiti tecnico-professionali;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 36, comma 6-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nel mercato elettronico della Consip SpA, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 su un campione significativo di operatori economici;

PRESO ATTO che nell'ambito delle verifiche sul possesso dei requisiti, l'operatore economico risulta:

- in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- regolarmente iscritto nel registro delle imprese presso la competente Camera

di Commercio per le attività in argomento e non sottoposta a fallimento, né si trova in una delle altre situazioni previste dal comma 5, lett.b) dell'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- priva di annotazione sul Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;

DATO ATTO che l'operatore economico ha sottoscritto il Patto di integrità ed è stata edotto delle disposizioni contenute nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di Comportamento di Ente;

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto nella propria determina n. 25 del 03/03/2022, l'Automobile Club Biella si riserva di ricorrere alle seguenti opzioni contrattuali consistenti in:

- eventuali tre mesi di proroga, pari ad €. 1.732,98 oltre IVA, per il tempo necessario a concludere una nuova procedura di affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che all'affidamento in argomento sarà applicata la clausola sociale, in conformità all'art. 50 del Codice degli appalti ed alla specifica normativa di settore, con la previsione, a carico della ditta subentrante, dell'obbligo di assorbimento prioritario nel proprio organico del personale già operante alle dipendenze dell'impresa uscente;

DATO ATTO che la suddetta Società ha accettato, unitamente all'Offerta, le condizioni del servizio ed il capitolato tecnico allegati alla trattativa diretta e che gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RICHIAMATA la documentazione di cui al bando "Servizi - Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni - Servizi di pulizia degli immobili e disinfezione", pubblicato sul sito della Consip comprensiva, in particolare, delle "Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi" e delle "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" della Consip;

RICHIAMATE, in particolare, le condizioni generali indicate ai bandi MePa, che prevedono che il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri presenti e futuri, inerenti al contratto a qualsiasi titolo, l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore, vista la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.96/E del 16 dicembre 2013;

DATO ATTO che l'affidamento in argomento è conforme al principio di economicità, tenuto conto che è stato aggiudicato ad un importo di € 20.795,76, oltre IVA, stante l'importo massimo previsto pari ad € 22.632,00, oltre IVA, e di efficacia, in quanto l'organizzazione del servizio, come compiutamente definita e descritta nel capitolato tecnico, è idonea a realizzare in maniera soddisfacente l'esigenza di igiene e pulizia dell'Ente;

PRESO ATTO che, come previsto all'art.32, comma 10, lett.b) del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica agli affidamenti effettuati ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) e b) e il contratto verrà stipulato in modalità elettronica con firma digitale;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si dà atto della relazione

istruttoria del 19/04/2022, dalla quale si evince che:

- è stata svolta, sulla piattaforma Mepa della Consip, la Trattativa Diretta Multipla - forniture per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione, con i seguenti operatori economici selezionati nel rispetto dei principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza:

ROBERTO PENOLAZZI IMPRESA DI PULIZIE (Ditta individuale);
MURIN STOP (Srl);
BIANCO GIANNINO E FIGLI (Srl);
PETRILLO ANGELO (Ditta individuale);
ARMONIA (Società Cooperativa A.R.L.);
TECNO SERVIZI (Srl);
FACILITY MANAGEMENT PLUS (Società Cooperativa);
MARIA CECILIA SCS ONLUS;

hanno risposto entro i termini i seguenti operatori economici che hanno formulato le seguenti offerte economiche:

TECNO SERVIZI SRL
MARIA CECILIA SCS ONLUS

- l'operatore economico TECNO SERVIZI Srl ha presentato la migliore offerta economica pari ad € 20.795,76, che si presenta, ai sensi dell'art.97 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., nel suo complesso, congrua ed affidabile, dando garanzia di una seria esecuzione del servizio;
-
- le verifiche effettuate in capo al suddetto operatore economico sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e tecnico-professionale si sono concluse con esito positivo.

Alla luce di quanto sussunto, si autorizza l'affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., del servizio di pulizia e disinfezione della sede dell'Automobile Club Biella all'operatore **economico TECNO SERVIZI Srl Codice Fiscale/P.IVA 02684290022 e sede in Pray (BI) Via Bartolomeo Sella 178/bis**, verso un importo complessivo pari ad € 20.795,76 oltre IVA.

L'affidamento avrà la durata di n. 3 anni, dal 01/05/2022 e fino al 30/04/2025; l'Ente si riserva di proseguire il servizio fino ad un periodo massimo di tre mesi per un importo di € 1.732,98 oltre IVA (art.106, comma 11 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.);

I costi per la sicurezza interferenziali sono pari a € 250,00.

La suddetta spesa verrà contabilizzata nel conto **CP01020020 - Spese per Pulizia locali** a valere, per le quote di competenza, sul budget di gestione assegnato e da assegnare per gli esercizi finanziari 2022 – 2023- 2024- 2025.

Si dà atto che, come previsto all'art.32, comma 10, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica agli affidamenti effettuati ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) e b) e che la procedura di affidamento si perfezionerà con la stipula del contratto generato automaticamente dal sistema e firmato digitalmente, secondo le forme e le modalità definite nella documentazione predisposta dalla Consip.

Si dà, inoltre, atto che

- all'appalto in argomento sarà applicata la clausola sociale, in conformità all'art.50 del Codice degli appalti ed alla specifica normativa di settore con la

previsione, a carico della ditta subentrante, dell'obbligo di assorbimento prioritario nel proprio organico del personale già operante alle dipendenze dell'impresa uscente;

- il contratto generato dal sistema MePa della Consip, unitamente alla documentazione di gara predisposta dall'Ente (condizioni generali di contratto, capitolato tecnico) e alle condizioni previste nel bando MePa "Servizi - Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" - categoria "Servizi di pulizia degli immobili e disinfezione" disciplinerà il servizio in argomento;
- il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare e che verrà effettuato con le modalità di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico.

Il sottoscritto svolgerà le funzioni di Direttore dell'esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del codice dei contratti pubblici, per il quale dovrà astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale, avrà cura di provvedere agli adempimenti relativi al coordinamento, alla direzione, al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto ed al pagamento dei corrispettivi.

Si dispone che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

Si dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza, ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- che il sottoscritto, con riferimento al presente affidamento, per quanto a propria conoscenza non si trova in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, nonché dell'art. 6-bis della legge n. 241/90;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

IL DIRETTORE ad interim
(Dr. Giuseppe De Masi)